

STATUTO

Articolo 1

È costituita l'associazione culturale ricreativa sportiva dilettantistica denominata "Circolo Inzani Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "Circolo Inzani A.S.D.", attualmente con sede in via Parma (PR), via Luigi Anedda n. 3/A.

L'associazione Circolo Inzani è un ente con attività in prevalenza sportiva che non persegue fini di lucro, e ha carattere apartitico.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2

L'associazione aderisce all'ARCI, Associazione riconosciuta con il D.M. del 2 agosto 1967 n.1017022/12000, conservando autonomia programmatica ed amministrativa ed utilizzando le convenzioni, le tessere associative e licenze proprie dell'ARCI.

Inoltre, l'associazione è affiliata all'UISP, ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI, a cui è affiliato.

L'associazione potrà affiliarsi ad altri Enti di promozione sociale e di promozione sportiva nonché a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera C.O.N.I. n. 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra i soci, nemmeno in forma indiretta, come stabilito dalla legge 398/91 e come richiesto dall'art.90 della legge 289/2002 ed eventuali successive modifiche legislative.

In particolare l'associazione si propone di svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- b) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- d) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- g) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- h) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
- i) svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, a vantaggio esclusivo dei soli soci.

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire le persone di ambi i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale, e di qualsiasi età, con la sola precisazione che per i soci minorenni è richiesto la sottoscrizione della domanda di ammissione da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale. Per iscriversi al Circolo è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) **Ordinari:** coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre ad un contributo per la formazione agonistica e di addestramento tecnico fornita agli atleti, a seconda della relativa disciplina sportiva, che svolgono attività per l'Associazione, contributo anch'esso stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché eventuali liberalità in favore dell'Associazione stessa.

b) **Sostenitori:** coloro i quali, per puro spirito di supporto alle attività svolte dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, oltre ad un contributo per la partecipazione all'attività ricreativa dell'Associazione, contributo anch'esso stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché eventuali liberalità in favore dell'Associazione stessa.

c) **Onorari:** persone fisiche o giuridiche che vengono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non conferisce diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità.

L'accoglimento della domanda sarà deciso dal Consiglio Direttivo o, in base a delibera del medesimo Consiglio Direttivo, dai singoli componenti l'organo.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 5

Diritti e doveri del socio

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, con esclusione dei soci minorenni.
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, con esclusione dei soci minorenni.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale, oltre eventuali contributi per l'attività ricreativa dell'Associazione (per i soci sostenitori) e/o per la formazione agonistica e di addestramento tecnico fornita agli atleti, a seconda della relativa disciplina sportiva, che svolgono attività per l'Associazione (per i soci ordinari). Tali quote e/contributi dovranno essere determinate annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Tutti gli associati sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso - Esclusione

Articolo 6

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 7

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale (o dei contributi per l'attività ricreativa dell'Associazione e/o dei contributi di formazione ed addestramento tecnico) per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 8

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione del collegio dei Probiviri al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera del Collegio dei probiviri che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento viene sospeso in caso di ulteriore ricorso avanti il Collegio Arbitrale.

Risorse economiche - Rendiconto

Articolo 9

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati per l'attività ricreativa dell'Associazione (per i soci sostenitori);
- b) quote associative e contributi degli associati per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive e per la formazione agonistica e di addestramento tecnico fornita agli atleti che svolgono attività sportiva per l'Associazione (per i soci ordinari);
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 10

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11.

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività istituzionale. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative sono completamente gratuite, saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico, durano tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Articolo 13

La elezione dei componenti gli organi associativi, dopo la presentazione delle relative liste, saranno tenute di norma per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti ed ammessi al voto; le predette elezioni avverranno durante l'assemblea annuale di approvazione del rendiconto economico e finanziario nell'anno di scadenza del mandato degli organi sociali.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 10 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità indicate come preferenziali dagli stessi soci quali la pubblicazione sul giornale associativo, indicazione sul sito internet dell'Associazione e/o l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, pec, nel medesimo termine sopra indicato.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e, eventualmente, del Collegio dei Probiviri;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o proposti da 1/10 dei soci;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto soltanto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 19

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Articolo 20

Le deliberazioni dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovranno essere adottate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di promozione sportiva.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 23

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera da spedire a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali.

Articolo 24

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni offerte dall'Assemblea. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) deliberare sulle attività sportive e non da praticare all'interno dell'associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il compimento di atti di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 26

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri eletti preferibilmente tra i soci tra i quali viene nominato il Presidente, il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Collegio decadano dall'incarico, il Collegio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Collegio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Collegio chiede al Consiglio la convocazione dell'Assemblea per la nomina dei componenti l'organo mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 27

Il Collegio dei Probiviri, eletto dai soci, è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Consiglio Direttivo per dirimere bonariamente le eventuali controversie fra i soci e fra i soci ed i dirigenti.

Contro la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso un ricorso ad un collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dal Presidente del Circolo, uno dalla parte in contenzioso ed il terzo dal Presidente dell'ARCI Provinciale.

Il Collegio Arbitrale deciderà inappellabilmente e senza alcuna formalità, col solo obbligo di sentire le parti.

Scioglimento dell'associazione e norme finali

Articolo 28

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, ai sensi dell'art. 90 Legge 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 29

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni relative l'ordinamento sportivo e l'associazionismo.